



Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)

Modifica del ... 2022

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 2022¹,
decreta:

I

La legge COVID-19 del 25 settembre 2020² è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 3, 4^{bis}, 4^{ter}, 5 e 6

³ Il Consiglio federale adotta i provvedimenti di cui al capoverso 2 lettere e ed f unicamente nella misura in cui i Cantoni e i privati non siano in grado di garantire l'approvvigionamento.

^{4bis} Al fine di rafforzare i servizi del settore sanitario nella crisi da COVID-19, i Cantoni finanziano le riserve di capacità necessarie per far fronte ai picchi di attività. Definiscono le capacità necessarie in coordinamento con la Confederazione.

^{4ter} Il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a notificare le loro capacità nell'assistenza sanitaria, segnatamente il numero totale e l'occupazione dei posti letto ospedalieri destinati al trattamento dei malati di COVID-19.

⁵ I Cantoni garantiscono un'offerta sufficiente di test COVID-19 e assumono i costi del loro svolgimento. I Cantoni disciplinano i dettagli e possono prevedere eccezioni per quanto riguarda l'assunzione dei costi.

⁶ Il Consiglio federale può promuovere lo svolgimento di test COVID-19 ai fini dell'individuazione precoce e della sorveglianza.

RS

- 1 FF 2022 ...
- 2 RS 818.102

Art. 4 cpv. 1

¹ Il Consiglio federale può ordinare provvedimenti per la protezione dei lavoratori particolarmente a rischio. Può in particolare imporre i relativi obblighi ai datori di lavoro, segnatamente quello di permettere ai lavoratori particolarmente a rischio di adempiere da casa i loro obblighi lavorativi o di svolgere un lavoro alternativo equivalente.

II

La durata di validità delle seguenti disposizioni della legge COVID-19 del 25 settembre 2020³ è prorogata sino al 30 giugno 2024:

- a. articolo 3 capoversi 1 e 2 lettere a–g;
- b. articolo 5;
- c. articolo 6;
- d. articolo 6a.

III

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell'allegato.

IV

¹ La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 della Costituzione federale [Cost.]). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

² Entra in vigore il 1° gennaio 2023 con effetto sino al 30 giugno 2024.

³ RS 818.102

Allegato
(cifra III)

Modifica di un altro atto normativo

La legge del 28 settembre 2012⁴ sulle epidemie è modificata come segue:

Art. 60a Sistemi di tracciamento della prossimità e della presenza per il coronavirus

¹ Per informare le persone che sono state potenzialmente esposte al coronavirus SARS-CoV-2, l'UFSP gestisce i seguenti sistemi:

- a. un sistema che registra la prossimità tra i telefoni cellulari di persone partecipanti al sistema (sistema di tracciamento della prossimità);
- b. un sistema che i visitatori di manifestazioni e strutture possono utilizzare per registrare la loro presenza senza fornire dati personali (sistema di tracciamento della presenza).

² I sistemi e i dati trattati possono essere utilizzati esclusivamente per informare le persone che sono state potenzialmente esposte al coronavirus e per allestire le relative statistiche. Non possono in particolare essere utilizzati dalle autorità cantonali per ordinare ed eseguire i provvedimenti di cui agli articoli 33–38, dalla polizia, dalle autorità penali o dai servizi delle attività informative.

³ La partecipazione ai sistemi è volontaria per tutti. Autorità, imprese e privati non possono favorire o penalizzare nessuno per la partecipazione o non partecipazione; eventuali accordi derogatori non hanno effetto.

⁴ Chi è stato informato attraverso uno dei sistemi di essere stato potenzialmente esposto al coronavirus può, dietro presentazione della relativa notifica, sottoporsi gratuitamente a test per determinare se presenta un'infezione da coronavirus.

⁵ I sistemi sono concepiti in base ai seguenti principi:

- a. per il trattamento dei dati sono adottati tutti i provvedimenti tecnici e organizzativi adeguati per evitare che i partecipanti siano identificabili;
- b. i dati sono trattati, per quanto possibile, su componenti decentralizzati e installati dai partecipanti sul loro telefono cellulare. In particolare, i dati su altre persone registrati sul telefono cellulare di un partecipante possono essere trattati e memorizzati esclusivamente su questo telefono cellulare;
- c. il sistema di tracciamento della prossimità raccoglie o tratta soltanto i dati necessari a determinare la distanza e la durata della prossimità e a trasmettere le informazioni; non registra in particolare dati sulla posizione;
- d. i dati sono distrutti non appena non servono più alla trasmissione delle informazioni;

- e. il codice sorgente e le specifiche tecniche di tutti i componenti dei sistemi sono pubblici; i programmi leggibili elettronicamente devono comprovatamente essere stati elaborati per mezzo di questo codice sorgente.

⁶ È applicabile la legislazione federale sulla protezione dei dati.

⁷ Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell'organizzazione e dell'esercizio dei sistemi, nonché del trattamento dei dati.

⁸ Il Consiglio federale prevede la sospensione dei sistemi, segnatamente la disattivazione o la disinstallazione di tutti i componenti installati sui telefoni cellulari, non appena i sistemi non sono più necessari o non si rivelano sufficientemente efficaci per lottare contro l'epidemia causata dal coronavirus.

Art. 62a Collegamento dei sistemi di tracciamento della prossimità e della presenza a sistemi esteri

I sistemi di cui all'articolo 60a possono essere collegati a sistemi esteri corrispondenti se i rispettivi Stati garantiscono una protezione adeguata della personalità mediante:

- a. la legislazione; o
- b. garanzie sufficienti, in particolare contrattuali.

Art. 80 cpv. 1 lett. f

¹ Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali concernenti:

- f. il collegamento del sistema di tracciamento della prossimità di cui all'articolo 60a a sistemi esteri corrispondenti.

Art. 83 cpv. 1 lett. n

¹ È punito con la multa chiunque intenzionalmente:

- n. rifiuta un servizio da lui offerto e destinato al pubblico a una persona, perché questa non partecipa al sistema di tracciamento della prossimità o della presenza (art. 60a cpv. 3).